



Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 38 (R.G. 165) del 06-03-2019

**OGGETTO: OCCUPAZIONE DI URGENZA E DETERMINAZIONE, IN VIA PROVVISORIA, DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE NECESSARIE AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO SANITARIO E SOCIO - SANITARIO DENOMINATO "NUOVO OSPEDALE NEL COMUNE DI AMANDOLA". (ART. 22 BIS D.P.R. N. 327/2001 S.M.I.)
GIG n.:**

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il territorio del Comune di Amandola è stato interessato dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 e a seguito della quale si sono verificati ingenti danni che hanno provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità della sede dell'Ospedale cittadino dichiarato poi inagibile a seguito del sisma;
- con Ordinanza del Sindaco n. 147 del 05/09/2016 avente per oggetto "ORDINANZA DI INAGIBILITÀ E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI AMANDOLA UBICATO IN LARGO PLEBANI (FG. 43 P.LLE 708-709)" alcune parti del complesso Ospedaliero sono state dichiarate agibili, altre porzioni sono state dichiarate inagibili, mentre le restanti parti sono state dichiarate funzionalmente non utilizzabili ed agibili solo previa adozione di misure di messa in sicurezza;
- con Ordinanza del Sindaco n. 183 del 07/09/2016 avente per oggetto "ORDINANZA DI MESSA IN PRISTINO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI AMANDOLA UBICATO IN LARGO PLEBANI (FG. 43 P.LLE 708-709)" con la quale è stata ordinata la riattivazione dei servizi sanitari essenziali preesistenti alla data del 24/08/2016;
- con Ordinanza del Sindaco n. 260 del 21/09/2016 avente per oggetto "COMPLESSO OSPEDALIERO DI AMANDOLA UBICATO IN LARGO PLEBANI (FG. 43 P.LLE 708-709). REVOCA PARZIALE ORDINANZA N 147 DEL 05/09/2016 RELATIVAMENTE AL CORPO A PER LE VIE DI USCITA, AL CORPO B ED AL CORPO C PER I PIANI TERRA E PRIMO." è stata parzialmente revocata l'inagibilità dei Corpi di fabbrica dell'Ospedale oggetto di lavori di messa in sicurezza;
- con Ordinanza del Sindaco n. 523 del 07/11/2016 avente per oggetto "ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI AMANDOLA UBICATO IN LARGO PLEBANI (FG. 43 P.LLE 708-709)" con la quale è stata dichiarata l'inagibilità dell'intero complesso ospedaliero;



- con Ordinanza del Sindaco n. 685 del 21/12/2016 avente ad oggetto: “REVOCA PARZIALE PER IL CORPO DI FABBRICA “B” PORZIONE DISTRETTO (FG. 43 P.LLE 708 porzione – 709 porzione) DELL’ORDINANZA DI INAGIBILITA’ DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI AMANDOLA UBICATO IN LARGO PLEBANI” con la quale è stata revocata parzialmente l’inagibilità del complesso ospedaliero per la sola porzione di immobile denominata “Distretto” del corpo di fabbrica “B”;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Marche e il Comune di Amandola hanno condiviso la necessità di valutare la ricostruzione di un nuovo complesso sanitario e socio sanitario ubicato in altra posizione rispetto all’immobile esistente;
- la Regione Marche ed il Comune di Amandola hanno individuato un’area idonea per la ricostruzione del complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola in località Pian di Contro;
- in data 06/07/2018 con nota acquisita al protocollo comunale al n. 8268 la Regione Marche ha trasmesso al Comune di Amandola, anche ai fini dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 11 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il Decreto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla “Ricostruzione di un complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola”;

RICHIAMATI:

- la Delibera di Consiglio n. 35 del 13/08/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “ADOZIONE PRELIMINARE DI VARIANTE PUNTUALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G) PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SANITARIO E SOCIO – SANITARIO DENOMINATO “*NUOVO OSPEDALE DEI SIBILLINI*” NEL COMUNE DI AMANDOLA”, con la quale è stata adottata in via preliminare la variante urbanistica finalizzata alla ricostruzione del nuovo ospedale;
- la Delibera di Consiglio n. 38 del 25/09/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “ADOZIONE DEFINITIVA DI VARIANTE PUNTUALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G) PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SANITARIO E SOCIO - SANITARIO DENOMINATO “*NUOVO OSPEDALE DEI SIBILLINI*” NEL COMUNE DI AMANDOLA”, con la quale è stata adottata in via definitiva la variante urbanistica finalizzata alla ricostruzione del nuovo ospedale;
- la Delibera di Consiglio n. 58 del 06/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE PUNTUALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G) PER RICOSTRUZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SANITARIO E SOCIO – SANITARIO DENOMINATO “*NUOVO OSPEDALE DEI SIBILLINI*” NEL COMUNE DI AMANDOLA”, con la quale è stata approvata in via definitiva la variante urbanistica finalizzata alla ricostruzione del nuovo ospedale;
- il Verbale della Conferenza dei Servizi Regionale del 05/12/2018, di approvazione del progetto per la ricostruzione del complesso ospedaliero del Comune di Amandola;
- il Decreto della Regione Marche a firma del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016, n. 2673 del 17/12/2018 per la determinazione della conclusione della Conferenza Regionale per l’approvazione del progetto di ricostruzione dell’ospedale di Amandola;
- il verbale del Tavolo Tecnico tra Comune di Amandola, Regione Marche, Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed ASUR Area Vasta n. 4 del 14/02/2019, con la quale il Comune di Amandola è stato delegato per le funzioni di esproprio necessarie per la “*Ricostruzione del un complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola*”;

VISTI

- l’art. 12, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ai sensi del quale *la dichiarazione di pubblica utilità si intende*

disposta a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico e della definizione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione delle opere di "Ricostruzione di un complesso sanitario e socio - sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola";

- l'art. 13 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. che dispone:

"Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone

DATO ATTO che il Comune di Amandola, a seguito del Tavolo Tecnico tra Comune di Amandola, Regione Marche, Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed ASUR Area Vasta n. 4 del 14/02/2019, è stato delegato per le funzioni di esproprio e individuato quale autorità espropriante per le opere di *"Ricostruzione di un complesso sanitario e socio - sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola"*;

RICHIAMATA La deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 22/02/2019 avente per oggetto **"RICOSTRUZIONE NUOVO OSPEDALE DI AMANDOLA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI FINI DELLE PROCEDURE DI ESPROPRIO"** con la quale il Comune di Amandola in qualità di autorità espropriante, per i lavori di *"Ricostruzione del un complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola"*:

1. *ha approvato ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo relativo alla "Ricostruzione di un complesso sanitario e socio - sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola"*;
2. *ha dichiarato la Pubblica utilità dell'intervento di "Ricostruzione di un complesso sanitario e socio - sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola"*;
3. *ha dichiarato l'avvio dei lavori di Ricostruzione di un complesso sanitario e socio - sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola" di particolare urgenza in quanto, allo stato attuale, i servizi sanitari presenti sul territorio prima degli eventi sismici dell'anno 2016, a causa dell'inagibilità del plesso ospedaliero preesistente, non sono stati ripristinati o sono ripristinati con soluzioni di emergenza;*

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Amandola, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001, con note protocollo nn. 8562/2018, 8563/2018, 8564/2018, 8566/2018, 8568/2018, 8569/2018, 8571/2018, 8572/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dagli interventi di *"Ricostruzione del un complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola"*;
- ai sensi del 2° comma dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001, con note protocolli nn. 2204/2019, 2205/2019, 2206/2019, 2207/2019, 2208/2019, 2209/2019, 2210/2019, 2211/2019, 2534/2019; 3343/2019 a seguito dell'avvenuta approvazione della variante urbanistica per la realizzazione delle opere di *"Ricostruzione del un complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola"*, ha comunicato ai proprietari:
 - l'avvenuta approvazione della variante allo strumento urbanistico, finalizzata alla ricostruzione del nuovo ospedale;
 - l'apposizione definitiva, sulle aree interessate, del vincolo preordinato all'esproprio;
 - che il Comune di Amandola è stato delegato per le procedure di esproprio a seguito del tavolo tecnico tra Comune di Amandola, Regione Marche, Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed ASUR Area Vasta n. 4 del 14/02/2019;
 - il deposito degli atti e del progetto di ricostruzione presso il preposto Ufficio comunale il Comune di Amandola;
 - l'avvio del procedimento di esproprio delle aree interessate dal progetto di ricostruzione dell'ospedale di Amandola;
- il vincolo preordinato all'esproprio risulta efficace dalla data di approvazione definitiva della variante urbanistica con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2018, immediatamente eseguibile;



- che l'opera pubblica in argomento è conforme allo strumento urbanistico vigente presso il Comune di Amandola avendo lo stesso Comune approvato definitivamente la specifica variante urbanistica con deliberazioni consiliari n° 35 del 13/08/2018, n° 38 del 25/09/2018 e 58 del 06/12/2018;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha compilato l'elenco dei beni da espropriare con una descrizione sommaria degli stessi e dei relativi proprietari ed ha indicato le somme offerte per le espropriazioni, nell'elenco allegato alla presente determinazione e parte integrante della stessa;

DATO ATTO che ai fini della ricostruzione del complesso sanitario e socio sanitario il Comune di Amandola, intende procedere all'esproprio delle aree interessate ubicate in Località Piandicontra catastalmente individuate al foglio 56, particelle 99, 346, 101, 109, 111, 537, 539, 541, 544, 118, 557, 558 (porzione), 571 (porzione), 573 (porzione);

CONSIDERATO che le aree catastalmente individuate al foglio 56 particelle 540 e 574, oggetto di variante urbanistica per "Ricostruzione del un complesso sanitario e socio sanitario denominato Nuovo Ospedale del Comune di Amandola" e per le quali è stato comunicato l'avvio del procedimento di esproprio, al momento non vengono occupate in quanto sulla base dei progetti approvati e depositati non risultano strettamente necessarie alla realizzazione dell'opera;

DATO ATTO che con nota del 17/02/2019, Prot. Comunale n. 11148, è stato richiesto dai proprietari l'inserimento nel piano particellare di esproprio di un modesto frustolo di terreno, catastalmente distinto al Fg. 56 P.lla 100, che altrimenti rimarrebbe isolato e senza possibilità di accesso;

DATO ATTO che le osservazioni presentate sono state valutate positivamente e si intende procedere all'esproprio delle aree interessate ubicate in Località Piandicontra catastalmente individuate al foglio 56, particella 100;

DATO ATTO che l'indennità di esproprio per le aree sopra richiamate è stata determinata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 e tenuto conto delle modifiche intervenute con l'art. 2 commi 89 e 90 della legge 24 dicembre 2007, n° 144:

DATO ATTO che l'avvio dei lavori di "*Ricostruzione di un complesso sanitario e socio - sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola"*" rivestono carattere di particolare urgenza ai fini del ripristino completo dei servizi sanitari e pertanto si intende procedere all'occupazione anticipata delle aree interessate dall'intervento;

RITENUTO di procedere all'immissione in possesso delle aree ubicate in Località Piandicontra catastalmente individuate al foglio 56, particelle 99, 346, 100, 101, 109, 111, 537, 539, 541, 544, 118, 557, 558 (porzione), 571 (porzione), 573 (porzione), con contestuale redazione del relativo verbale dello stato di consistenza dei fondi interessati, al fine di consentire l'avvio delle procedure di gara per la "*Ricostruzione di un complesso sanitario e socio - sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola"*";

VISTA la Determinazione dell'Area Segreteria n. 46 (Reg. Gen. n. 117) del 20/02/2019, con la quale si autorizza in via straordinaria il Responsabile del settore LL.PP. Patrimonio Ambiente, alla firma degli atti connessi per le procedure di cui alla presente, nei casi di incompatibilità del Responsabile del settore Urbanistica e Ricostruzione;

VISTO l'articolo 6 bis della legge 241/1990;

VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** l'elenco dei beni da espropriare, allegato alla presente determinazione, contenente la descrizione sommaria degli stessi e dei relativi proprietari con indicate le somme offerte per le espropriazioni;

- 3) **DI STABILIRE** in via provvisoria, per come in allegato, le indennità di espropriazione delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori di *Ricostruzione di un complesso sanitario e socio-sanitario denominato "Nuovo ospedale nel Comune di Amandola"*.
- 4) **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sia notificato ai proprietari delle aree interessate dai lavori con le forme previste per gli atti processuali civili.
- 5) **DI PROCEDERE**, tenuto conto che i lavori di Ricostruzione del complesso sanitario e socio-sanitario rivestono carattere di particolare urgenza, all'occupazione anticipata delle aree interessate dall'intervento,
- 6) **DI STABILIRE, che il giorno 29/03/2019, dalle ore 9,30 a seguire, i funzionari di questo Ente accederanno sulle aree predette e meglio specificate nell'allegato prospetto, per l'immissione in possesso, con contestuale redazione del relativo verbale dello stato di consistenza dei fondi interessati.**
- 7) **DI DARE ATTO** della seguente procedura:

Nei trenta giorni successivi alla notificazione, i proprietari possono:

- comunicare all'autorità espropriante, con dichiarazione irrevocabile, che condividono la determinazione dell'indennità di espropriazione;
- comunicare di non condividere l'indennità d'esproprio proposta avvalersi della procedura prevista dall'art. 21, comma 2 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001, designando già un tecnico di propria fiducia;

Qualora abbiano condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, i proprietari sono tenuti a consentire all'autorità espropriante l'immissione nel possesso. In tal caso i proprietari hanno diritto di ricevere un acconto dell'ottanta per cento dell'indennità, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi ugualmente con la presenza di due testimoni.

Inoltre, qualora abbiano condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione ed abbiano dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene, i proprietari sono tenuti a depositare nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni.

I proprietari stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione dell'indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui i proprietari percepiscano la somma e si rifiutino di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione, può procedere all'emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio.

L'autorità espropriante può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa Depositi e Prestiti qualora il proprietario abbia condiviso l'indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui sopra nel termine ivi previsto ovvero non si presti a ricevere la somma spettante.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, l'indennità provvisoria di espropriazione si intenderà non concordata e si disporrà il deposito della somma, presso la Cassa Depositi e Prestiti, entro i successivi trenta giorni.

- 8) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'ASUR Area Vasta n. 4 di Fermo per quanto di propria competenza in merito alla liquidazione delle indennità di esproprio;



- 9) **DI DARE ATTO** che a norma dell'art. 3 comma 4° della L. 07.08.90 n° 241, avverso la presente determinazione, in applicazione della legge 6.12.1971 n° 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Marche, ovvero, in alternativa, proporre ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla Pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199)..

Il Responsabile del settore
LL.PP., Patrimonio e Ambiente
Ing. Andrea Spinaci

